

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Consulenti

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

CIRCOLARE DI STUDIO N. 08/2022

Parma, 14 gennaio 2022

OGGETTO: Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

L'art.13 del Decreto Legge n.146/2021 convertito nella Legge n.215/2021 ha introdotto, a far data dal 21 Dicembre 2021, l'obbligo di comunicazione preventiva dell'avvio delle prestazioni di natura autonoma occasionale.

Il nuovo adempimento interessa esclusivamente i committenti imprenditori e sussiste nel caso di impiego di lavoratori autonomi, come definiti dall'art.2222 del codice civile "*coloro che si obbligano a compiere dietro un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente*" sottoposti al regime fiscale previsto dall'art.67 comma 1 lettera l) del D.P.R. n. 917/1986, in ragione dell'occasionalità della loro prestazione.

Con nota prot. N.29 del 11/01/2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che l'obbligo di comunicazione non riguarda:

- Le collaborazioni coordinate e continuative di cui al Decreto Legislativo n.81/2015, già oggetto di comunicazione preventiva obbligatoria;
- Le prestazioni occasionali "Presto" ex Decreto legge n.50/2017 soggette ad apposite procedure di comunicazione;
- Le professioni intellettuali ordinistiche e tutte quelle attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA a meno che l'attività esercitata non vi sia estranea;
- I contratti di lavoro autonomo anche occasionali intermediati da piattaforme digitali oggetto di specifica comunicazione.

Viene previsto che la comunicazione obbligatoria debba essere **preventiva** e che, per le prestazioni in corso alla data di emanazione della nota Ministeriale (11 gennaio 2022) oppure quelle iniziate a decorrere dal 21 Dicembre 2021 (entrata in vigore della norma) e già cessate debbano comunque essere comunicate **entro la data del 18 Gennaio 2022**.

Poiché è in corso l'implementazione delle procedure informatiche da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro per l'invio della predetta comunicazione che avverrà nelle medesime modalità

operative già in uso per le comunicazioni delle prestazioni dei lavoratori intermittenti (art.15 Decreto Legislativo n.81/2015), ad oggi è possibile trasmettere la comunicazione via SMS o via mail all'indirizzo dell'Ispettorato Territoriale del lavoro competente in riferimento al luogo di svolgimento della prestazione. Copia della comunicazione inviata dovrà essere conservata per eventuali controlli ispettivi.

In via provvisoria, la comunicazione obbligatoria consisterà in una mail non certificata nel corpo della quale dovranno essere inserite le seguenti informazioni:

- Dati del committente e del prestatore;
- Luogo della prestazione;
- Sintetica descrizione dell'attività esercitata dal lavoratore;
- Data inizio prestazione ed arco temporale di compimento dell'opera. Qualora la prestazione si protraesse sarebbe necessario inviare un'altra comunicazione;
- Ammontare del compenso stabilito al momento dell'incarico.

Sarà possibile annullare o modificare il contenuto della comunicazione già inviata, in qualsiasi momento antecedente l'inizio della prestazione.

In caso di ritardo nell'invio o di omissione della comunicazione è prevista la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale impiegato. Non è prevista procedura di diffida ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo n.124/2004.

Lo studio invita i propri clienti a rivolgersi tempestivamente allo studio nel caso abbiano in corso collaborazioni autonome occasionali al fine di verificare la necessità di effettuare la comunicazione obbligatoria entro il prossimo 18 gennaio.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento a riguardo.

Marta Vitali